

Repubblica italiana



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli artt. 13 e 14 della suddetta legge relativi alla disciplina concernente la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolane, ed alla conseguente predisposizione del Piano di riparto;

VISTA la l.r. n. 9 del 15.04.2021 "legge di stabilità regionale";

VISTA la l.r. n. 10 del 15.04.2021 " Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021/2023"

VISTA la Delibera di Giunta n. 168 del 21.04.2021 con la quale, in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2, sono stati approvati il Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di Previsione 2021-2023 , il Bilancio finanziario gestionale ed il Piano degli indicatori;

VISTI gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente l'obbligo di pubblicazione sulla rete Internet dei provvedimenti di impegno di spesa di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare;

VISTO l'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che, sostituendo il comma 5 dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, prevede l'obbligo di pubblicazione per esteso nel sito Internet della Regione Siciliana di tutti i decreti dirigenziali, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi;

VISTO il D.A n.1203 del 09/03/2018, registrato alla Ragioneria Centrale al n.698 del 15/03/2018, con cui è stato approvato il contratto relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo alla Dott.ssa Lucia Di Fatta;

VISTO il D.A n. 187 del 26/02/20, registrato alla Ragioneria Centrale al n.22/89 del 28/02/20, con cui è stata approvata l'integrazione al contratto individuale di lavoro approvato con il DA n. 1203/2018;

VISTO il D.A. n. 2641 del 11.11.2020, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 1114/2370 del 16.11.2020, con il quale è stata approvata l'ulteriore integrazione al contratto individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta, Dirigente Generale del Dipartimento Turismo;

VISTO il D.D.G n. 1488 dell'8.07.2020 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ha conferito l'incarico dirigenziale per il Servizio 5 – Sostegno alle Attività sportive, all'arch. Dario Tornabene;

VISTO il comma 2, dell'art.81 della legge regionale 15 Aprile 2021, n.9, che ha previsto, per le finalità di cui alla legge regionale 16 maggio 1978 , n.8 e successive modifiche ed integrazioni uno stanziamento del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2021 del capitolo 473709 di € 5.500.000,00;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 5 del citato art.81 i contributi sono erogati fino alla percentuale dell'ottanta per cento dello stanziamento dei capitoli di riferimento, attraverso le relative federazioni, alle medesime associazioni sportive di cui al piano di riparto 2019;

VISTA la dotazione finanziaria del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2021 del capitolo 473709 che ammonta a € 5.000.000,00 ;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 5, dell'art.81 della legge regionale 15 Aprile 2021, n.9 si dovrebbe assegnare alla presente disciplina l'80% delle risorse dello stanziamento attuale del bilancio regionale, pari a € 4.000.000,00;

CONSIDERATO che per quanto riguarda il restante 20% questo Dipartimento, a seguito dell'individuazione, con apposito decreto da parte dell'Assessore regionale per il Turismo, per lo Sport e per lo Spettacolo e d'intesa con il CONI, delle modalità per erogare i contributi di cui alla citata legge, disciplinerà le procedure anche per far fronte a nuove eventuali richieste di contributo da parte di soggetti non presenti all'interno del Piano di Riparto approvato nel 2019;

RITENUTO, nelle more dell'introduzione dell'apposita variazione al bilancio della Regione siciliana per 2021 al capitolo 473709, di procedere, per la stagione sportiva 2020/2021, all'assegnazione al Piano di Riparto di cui agli artt. 13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978 n. 8, dell'intera dotazione finanziaria di cui al comma 2, dell'art.81 della legge regionale 15 Aprile 2021, n.9, pari a € 4.400.000,00, ferma restando che tale procedura è finalizzata esclusivamente a semplificare le modalità di presentazione delle domande da parte delle Società sportive alle relative Federazioni;

RITENUTO, pertanto, ai sensi del comma 2, dell'art.81 della legge regionale 15 Aprile 2021, n.9, di dover procedere all'approvazione della Disciplina e degli allegati, parte integrante del presente decreto, per la richiesta e l'erogazione dei contributi per la stagione sportiva 2020/2021 destinati al potenziamento delle attività sportive isolane, di cui agli artt. 13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978 n. 8 ed alla conseguente predisposizione del Piano di riparto;

DECRETA

ARTICOLO 1

Per le motivazioni in premessa specificate è approvata la disciplina e relativi allegati per la richiesta e l'erogazione dei contributi, ai sensi del comma 2, dell'art.81 della legge regionale 15 Aprile 2021, n.9, destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per la stagione sportiva 2021, di cui agli artt. 13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento, relativamente all'intera stanziamento del capitolo 473709 finanziario, pari a € 4.400.000,00 .

ARTICOLO 2

Al fine dell'approvazione del Piano di Riparto, di cui agli artt. 13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978 n. 8, per la stagione sportiva 2020/2021, il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, nelle more dell'introduzione dell'apposita variazione al bilancio della Regione siciliana per 2021 al capitolo 473709, provvederà all'approvazione del Piano di Riparto, ai sensi del comma 2 del citato art.81 e al relativo impegno, tenendo conto dell'effettiva dotazione finanziaria del capitolo 473709 che ammonta a € 4.000.000,00 ;

ARTICOLO 3

Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di inserimento sulla rete Internet, ai sensi degli artt.26, c.2 e 27 del d.lgs n. 33/2013.

ARTICOLO 4

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68 e successive modifiche e integrazioni nel sito Internet della Regione Siciliana e per estratto alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana e trasmesso alla Ragioneria Centrale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo per la registrazione ai sensi dell'art.9 della legge regionale 15 aprile 2021, n.9.

Palermo, 02.09.2021

Il Dirigente Generale
Lucia Di Fatta

Il Dirigente del Servizio
Dario Tornabene

Repubblica italiana



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DISCIPLINA PER LA RICHIESTA E LA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE ISOLANE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020 ai sensi della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, artt. 13 e 14 – Legge regionale 15 Aprile 2021, n.9, art.81, comma 2.

Art. 1

Principi organizzativi

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, la Regione siciliana riconosce nella pratica sportiva e nell'utilizzazione del tempo libero attività essenziali ed autonome per la formazione dell'uomo e per lo sviluppo civile e sociale della collettività ed a tal fine promuove

le iniziative dirette a realizzare strutture e servizi idonei a garantire l'esercizio a tutti i cittadini è obiettivo prioritario, pertanto, contribuire alla crescita e al potenziamento della pratica sportiva in tutte le fasce di età per favorire stili di vita sani, individuando nello sport un mezzo di sviluppo sociale della collettività.

Raffigurando nel CONI l'autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive siciliane, competente ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche, si è dell'avviso che per il raggiungimento di tali obiettivi il Dipartimento del turismo dello sport e dello spettacolo possa avvalersi della collaborazione del Comitato regionale del CONI.

La presente disciplina riguarda l'utilizzo delle risorse destinate al potenziamento delle attività sportive di cui alla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, artt. 13 e 14, nonché alle attività svolte *parzialmente o non avviate in ottemperanza all'attuazione delle disposizioni di contrasto all'emergenza Covid-19*, così come indicato all'art.81, comma 4, della Legge regionale 15 Aprile 2021, n.9.

Art. 2

Definizioni

Ai fini della presente Disciplina, si applicano le seguenti definizioni:

- a) **Associazione o società sportiva dilettantistica:** il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- b) **Associazioni Benemerite:** gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;
- c) **Associazioni di atlete e atleti:** le associazioni fra le atlete e gli atleti praticanti discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi degli atleti e delle atlete che vi aderiscono;
- d) **Comitato Italiano Paralimpico (CIP):** l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;
- e) **Comitato Olimpico Internazionale:** l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici ;

- f) **Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI):** l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;
- g) **Comitato Paralimpico Internazionale:** l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici;
- h) **Direttore di gara:** il soggetto che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive;
- i) **Direttore sportivo:** il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento;
- l) **Direttore Tecnico:** il soggetto che cura l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva;
- m) **Disciplina Sportiva Associata:** l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;
- n) **Enti di Promozione Sportiva:** gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative competitive e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche ;
- o) **Impianto sportivo:** la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;
Palestra: gli spazi conformati in modo da consentire la pratica di una o più attività motorie e sportive a scopo agonistico o dilettantistico, con o senza finalità d'impresa, nonché aventi anche finalità ludicoricreative e di benessere fisico;
- p) **Lavoratore sportivo:** l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo;
- q) **Istruttore specifico per disciplina :** soggetti in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla Scuola regionale dello sport del CONI, dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalle Fedrazioni sportive nazionali del CONI;
- r) **Settore dilettantistico:** il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico;
- s) **Settore professionistico:** il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;
- t) **Settore sportivo giovanile:** il settore organizzato da Federazioni Sportive Nazionali, da Discipline Sportive Associate o da altri organismi sportivi competenti, per finalità tecniche, didattiche e formative, formato da giovani minori di età, di ambo i sessi;
- u) **Attività di sanificazione:** quell'attività finalizzata ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica negli ambienti nei quali è esercitata l'attività sportiva e istituzionale . Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;

Art. 3

Dotazione finanziaria

Per l'anno finanziario 2021, ai sensi del comma 2, dell'art.81 della legge regionale 15 Aprile 2021, n.9, l'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge regionale 16 maggio 1978 , n.8 e successive modifiche ed integrazioni è pari a € 5.500.000,00.

Considerato che ai sensi del comma 5 del citato art.81 i contributi sono erogati fino alla percentuale dell'ottanta per cento dello stanziamento dei capitoli di riferimento, attraverso le relative federazioni, alle medesime associazioni sportive di cui al piano di riparto 2019, la dotazione finanziaria di cui alla presente disciplina riguarda l'80% delle risorse dello stanziamento attuale del bilancio regionale del capitolo 473709 che ammontano a € 5.500.000,00, pari a € 4.400.000,00.

Questo Dipartimento si riserva di approvare il Piano di Riparto, di cui agli artt. 13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978 n. 8, per la stagione sportiva 2020/2021, ai sensi del comma 2 del citato art.81, nelle more dell'introduzione dell'apposita variazione al bilancio della Regione siciliana per 2021 al capitolo 473709, tenendo conto dell'effettiva dotazione finanziaria del capitolo 473709 che ammonta a € 4.000.000,00 e, di impegnare con successivo provvedimento nell'ambito del piano di riparto predisposto ai sensi del successivo art.4 le ulteriori somme, sino alla concorrenza di quelle autorizzate con la citata Lr. 9/2021, pari a € 400.000,00.

Per quanto riguarda il restante 20% questo Dipartimento, a seguito dell'individuazione, con apposito decreto da parte dell'Assessore regionale per il Turismo, per lo Sport e per lo Spettacolo e d'intesa con il CONI, delle modalità per erogare i contributi di cui alla citata legge, disciplinerà le procedure anche per far fronte a nuove eventuali richieste di contributo da parte di soggetti non presenti all'interno del Piano di Riparto approvato nel 2019.

Art. 4

Parametri per la redazione del piano di riparto

Per l'esercizio finanziario 2021 la ripartizione dei contributi, di cui agli artt. 13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, viene determinata in virtù dell'art.81, comma 4, della Legge regionale 15 Aprile 2021, n.9, anche se le attività sono state svolte "*parzialmente o non avviate in ottemperanza all'attuazione delle disposizioni di contrasto all'emergenza Covid-19*".

Detti contributi, ai sensi del comma 5 del citato art.81 sono erogati, "attraverso le federazioni, alle medesime associazioni sportive di cui al piano di riparto 2019".

- **A. 15 %** a sostegno dell'attività degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ;
- **B. 75 %** ai Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e delle Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI.
Il contributo da utilizzare per le attività istituzionali dei Comitati Regionali, non potrà essere superiore al 20% dell'intero importo assegnato ad ogni federazione. Il restante 80% dovrà essere indirizzato a sostenere le spese delle società sportive.
- **C. 10 %** al Comitato Regionale del CONI della Sicilia

Art. 5

Piano di riparto

Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, il CONI , ai fini della formulazione del piano di riparto, in base ai programmi di attività, deve tenere presente i seguenti elementi preferenziali :

- a) l' istituzione e la gestione di centri di preparazione sportiva e di formazione fisico - sportiva;
- b) il volume di attività svolta e documentata, nonchè l' iniziativa promozionale di base;
- c) l' applicazione di un criterio di contenimento dei prezzi dei biglietti di ingresso agli spettacoli sportivi;
- d) l' utilizzazione di tecnici, istruttori ed animatori.

Nel piano dovranno essere riservati almeno i seguenti finanziamenti per la concessione di contributi a favore delle iniziative dello sport sociale, giovanile e scolastico:

- a) 15 per cento a sostegno delle attività degli enti di promozione sportiva e del tempo libero;
- b) 25 per cento a sostegno delle spese di funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento ad iniziativa degli enti locali, delle organizzazioni sportive e promozionali;
- c) 10 per cento a sostegno dell'attività sportiva scolastica ad iniziativa degli organi di autogoverno della scuola;
- d) 7,5 per cento a sostegno dell'organizzazione di manifestazioni sportive.

Ai sensi del comma 4 dell'art.81 della legge regionale 15 aprile 2021 n.9 , i contributi sono erogati per le relative attività, anche se svolte parzialmente o non avviate in ottemperanza dell'attuazione delle disposizioni di contrasto all'emergenza Covid-19

Art. 6

Directive per la richiesta e l'erogazione dei contributi ai sensi del comma 4, art.81, della legge regionale 15 Aprile 2021, n.9

- A) Gli Enti di promozione sportiva** riconosciuti dal CONI, dovranno presentare al Comitato regionale del CONI della Sicilia - entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione della presente disciplina nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana - la seguente documentazione, a mezzo pec :
- 1) domanda in carta semplice - giusta legge n. 289/02 - (all. A.1) firmata digitalmente dal legale rappresentante, con allegata fotocopia di un valido documento d'identità (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
 - 2) elenco delle strutture territoriali dell'ente, comprensivo della composizione nominativa degli organi direttivi e dei recapiti delle sedi sociali;
 - 3) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sia riportato l'elenco ed il numero delle società sportive affiliate, nonché il totale dei tesserati che svolgono attività sportiva (in entrambi i casi con riferimento ad enti che siano iscritti al registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche istituito presso il CONI) riferiti alla stagione sportiva 2020 (con esclusione del C.U.S.I. per la sua particolare natura istituzionale);
 - 4) relazione sull'attività svolta nella stagione sportiva 2020, comprendente il programma, comprensivo di date ed orari, nonché della sede di svolgimento sia delle manifestazioni sportive che delle attività relative ai centri di avviamento allo sport e ai corsi di formazione, qualificazione, selezione, preparazione ad alta specializzazione di atleti, tecnici e animatori sportivi;
 - 5) relazione dettagliata sulle azioni *realizzate in ottemperanza all'attuazione delle disposizioni di contrasto all'emergenza Covid-19*;
 - 6) progetto per la stagione sportiva 2021, a firma del legale rappresentante, da cui risulti dettagliatamente l'attività programmata e la relativa previsione di spesa.
 - 7) delibera del Consiglio Regionale o in sua mancanza dell'organo sostitutivo (delegato, commissario) dell'Ente di promozione riguardante i criteri con i quali saranno utilizzati i contributi che si riceveranno con l'istanza di cui alla presente disciplina.
 - 8) attestazione del conto corrente bancario/postale intestato alla Federazione.

Ogni soggetto potrà presentare una sola istanza ed ottenere, quindi, un solo contributo.

Il Comitato regionale del CONI della Sicilia formulerà la proposta di riparto delle somme sulla base dei criteri indicati nella disciplina riferita alla stagione sportiva 2019, ai sensi dell'art.81, della Legge regionale 15 Aprile 2021, n.9 .

Al CUSI, data la sua particolare natura istituzionale, verrà attribuito un contributo pari al 5,25 % dell'importo previsto per il riparto a sostegno delle attività degli enti di promozione sportiva di cui alla lettera A dell'art.2.

B) I Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e delle Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI dovranno presentare al Comitato regionale del CONI della Sicilia - entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione della presente disciplina nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana - la seguente documentazione:

- 1.** domanda in carta semplice - giusta legge n. 289/02 - (all. B.1.1) firmata digitalmente dal legale rappresentante, con allegata fotocopia di un valido documento d'identità (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
- 2.** relazione sull'attività svolta nella stagione sportiva 2019/2020 inerente: risultati agonistici di rilievo delle associazioni e società sportive affiliate, attività istituzionali del Comitato Regionale, funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento e attività sportiva scolastica; la relazione dovrà riportare anche l'elenco ed il numero delle società sportive affiliate, nonché il totale dei tesserati che svolgono attività sportiva;
- 3.** delibera del Consiglio Regionale o in sua mancanza dell'organo sostitutivo (delegato, commissario) della Federazione Sportiva, della Disciplina Associata, dell'Associazione Benemerita, riguardante i criteri con i quali saranno ripartiti alle proprie società i contributi che riceveranno con l'istanza di cui alla presente disciplina;
- 4.** documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento del contributo ricevuto nel corso della stagione sportiva 2019/2020 alle associazioni e società sportive;
- 5.** attestazione del conto corrente bancario/postale intestato al **Comitato Regionale della Federazione Sportiva Nazionale/ Discipline Associata/Associazione Benemerita**

Ogni soggetto potrà presentare una sola istanza ed ottenere, quindi, un solo contributo.

Il Comitato regionale del CONI della Sicilia formulerà la proposta di riparto delle somme sulla base dei criteri indicati nella disciplina riferita alla stagione sportiva 2019, ai sensi dell'art.81, della Legge regionale 15 Aprile 2021, n.9 .

C) Direttive per l'assegnazione del 10 per cento al Comitato Regionale del CONI.

Il Comitato regionale del CONI della Sicilia dovrà presentare in **tre copie**, di cui una in originale, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione della presente disciplina nella *Gazzetta ufficiale* della Regione Siciliana all'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo- la seguente documentazione, a mezzo pec

1. domanda in carta semplice - giusta legge n. 289/02 - (all. C.1) firmata digitalmente dal legale rappresentante, con allegata fotocopia di un valido documento d'identità.

Art. 7

Istruttoria e trasmissione proposta di riparto

Successivamente all'acquisizione delle istanze il Comitato regionale del CONI della Sicilia, trasmette all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, le risultanze delle istruttorie delle pratiche individuando le proposte di riparto:

- **A.** da assegnare a ciascun Comitato Regionale degli Enti di Promozione Sportiva;
- **B.** da assegnare a ciascun Comitato Regionale delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, e delle Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI;
- **C.** da assegnare al Comitato Regionale del CONI della Sicilia .

Art. 8

Redazione piani di riparto

Successivamente alla trasmissione delle risultanze istruttorie da parte del Comitato regionale del CONI della Sicilia, l'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - provvede a redigere il piano di riparto, sulla base delle istruttorie e delle proposte di riparto trasmesse dal Comitato regionale del CONI.

Il decreto di approvazione del piano di riparto, sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito www.regione.sicilia.it/turismo.

Art. 9

Documenti da produrre ai fini dell'erogazione dei contributi assegnati

I beneficiari inclusi nel piano di riparto dei contributi, di cui all'art. 8 della presente disciplina, devono trasmettere, entro il termine di **45 giorni** dalla pubblicazione del piano di riparto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, pena l'esclusione dal piano stesso, l'attestazione, resa in modo conforme ai moduli A2, B2, C2 allegati alla presente disciplina e predisposti per il consuntivo, nonché i documenti da allegare ivi indicati.

Si sottolinea che sono ritenute ammissibili esclusivamente le voci di spesa indicate al successivo art.10 e, ai sensi dell'art.3 della Legge 13.8.2010 n.136 e ss.mm, occorre rispettare, pena l'inammissibilità della spesa, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, anche per importi inferiori a € 1.000,00.

La sopracitata documentazione, pena l'inammissibilità, dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo pec, con firma digitale, al seguente indirizzo :
dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it

Ai beneficiari inclusi nel piano di riparto dei contributi, di cui all'art. 8 del presente decreto, la cui attività programmata per la stagione sportiva 2021 avrà inizio dopo la pubblicazione della presente disciplina, è concesso di richiedere, ai sensi del 3° comma dell'art. 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, una anticipazione pari al 70% del contributo assegnato (Mod. 1). Gli stessi entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività dovranno trasmettere la documentazione prevista dalla disciplina seguendo le sopra descritte modalità di trasmissione.

Art. 10

Elenco spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese con giustificativi emessi nel periodo di svolgimento delle singole discipline come da calendario approvato dal Comitato regionale del CONI della Sicilia. Tutte le spese dovranno risultare quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione. In particolare, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

SPESE LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-19

- a) spese per il ripristino delle funzionalità degli impianti sportivi o delle palestre a seguito di mancato utilizzo prolungato e manutenzione su impianti di trattamento dell'aria e dell'acqua;
- b) spese di pulizia, sanificazione e igienizzazione dei locali e delle attrezzature; (apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti);
- c) acquisto di beni per la riduzione del rischio di contagio da COVID-19 (es: dispositivi di protezione personali, termoscanner per la rilevazione della temperatura, disinfettanti superfici, gel mani, dispenser sapone, pannelli divisorii in plexiglass, materiale informativo e segnaletica su COVID-19);
- d) compensi al medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19;
- e) studi professionali e consulenti, con particolare riferimento all'assistenza fiscale e legale annessa al periodo di emergenza sanitaria e agli adempimenti per la ripartenza.
- f) spese sostenute dagli atleti, in prossimità delle competizioni, per l'esecuzione dei test sierologici, antigenici e molecolari per la ricerca del Virus SARS-COV-2,

SPESE ORDINARIE

- a) spese per la gestione ordinaria degli impianti e delle strutture sportive (canoni di locazione / canoni concessori; utenze; manutenzione ordinaria);
- b) costi di tesseramento;
- c) tasse di iscrizione alle competizioni;
- d) compensi ai lavoratori sportivi e ad eventuale personale strutturato dell'ente;
- e) acquisto abbigliamento e attrezzature sportive;
- f) noleggio di veicoli e attrezzature;
- g) formazione/aggiornamento istruttori (es. utilizzo DAE, altro);

- h) acquisto e noleggio defibrillatori;
- i) polizze assicurative;
- l) materiale promo-pubblicitario a carattere informativo finalizzato alla promozione della pratica sportiva o alla organizzazione di manifestazioni (manifesti,depliantes, materiale fotografico, calendari gare etc.)

Art.11

Documenti da produrre a rendicontazione definitiva delle somme concesse

I beneficiari inclusi nel piano di riparto dei contributi, di cui all'art. 5 della presente disciplina, devono trasmettere, successivamente all'erogazione del contributo concesso dall'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ed entro il termine perentorio di giorni 90, le ricevute dei contributi percepiti dalle società sportive di cui all'elenco allegato all'attestazione (modello B2).

L'operazione del versamento del contributo liquidato, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, deve rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.10 della presente Disciplina , anche per importi inferiori a € 1.000,00.

È fatto d'obbligo, inoltre, che ogni soggetto beneficiario di cui all'art.3 pubblici contestualmente sul proprio sito istituzionale l'elenco definitivo delle società sportive beneficiarie.

L'eventuale inadempienza comporterà l'esclusione dal piano di riparto - di cui alla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 – relativo all'anno successivo.

Art.12

Tracciabilità dei pagamenti sostenuti dai beneficiari

I pagamenti, ai sensi della della Legge 13.8.2010 n.136 e ss.mm.,devono avvenire esclusivamente con modalità che ne consentano la piena tracciabilità e l'immediata riconducibilità alle fatture o ai giustificativi di spesa per cui è richiesto il contributo. I pagamenti devono avvenire mediante bonifici, assegni non trasferibili o altri strumenti finanziari che consentano la ricostruzione delle transazioni.

Nello specifico, la tracciabilità dei flussi finanziari è disciplinata principalmente negli artt. 3 e 6 della suddetta Legge2. Il rispetto di tale norma ha la finalità di contrastare le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, nonché assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a commesse e finanziamenti pubblici mediante le seguenti azioni: creare meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica; rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo ex post sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche.

Gli strumenti di pagamento, pertanto, devono contenere gli elementi che ne consentano la chiara riconducibilità al giustificativo di spesa. Tali elementi, oltre al numero e alla data del documento di spesa, possono essere, a titolo esemplificativo, il codice identificativo del progetto o il riferimento al programma di finanziamento.

Art. 13

Attività di controllo

L'Amministrazione regionale effettuerà, ai sensi dell'art.71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del citato DPR. Le verifiche con esito negativo comporteranno la revoca del beneficio concesso e l'esclusione dei soggetti inadempienti dal piano di riparto dei contributi di cui alla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 relativo all' anno successivo.

Art. 14

Esclusioni

La mancanza della documentazione richiesta, la presentazione dell'istanza a soggetti diversi da quelli espressamente individuati nella presente disciplina costituiscono motivo di esclusione dal piano di riparto dei contributi di cui agli art. 13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n.8.

N.B. Gli allegati sono disponibili presso il sito del dipartimento turismo www.regione.sicilia.it/turismo e del CONI Sicilia www.conisicilia.it
Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13 decreto legislativo – D.L.g.s. - 30 giugno 2003, n. 196): l'Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo – Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo – Servizio 5 “Sostegno alle attività sportive”, si impegna a trattare i dati forniti in conformità al disposto dell'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196. I dati trattati sono finalizzati all'applicazione delle prescrizioni di cui alle leggi regionali nn. 8/78, 31/84, 13/2019. Il titolare del trattamento dei dati è l'Assessorato regionale turismo, sport e spettacolo; il responsabile del trattamento è il dirigente del servizio 5 “Sostegno alle attività sportive”, gli incaricati sono i titolari dell'istruttoria finalizzata all'applicazione delle suddette normative. Al titolare o al responsabile del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i diritti previsti dall'art. 7 del D.L.gs. n. 196/2003.

IL DIRIGENTE GENERALE
Lucia Di Fatta